

PEC n. 084/2021

Buongiorno,

a seguito della modifica del D.Lgs. 152/06 da parte del D.Lgs. 102/2020, l'articolo 271, comma 7-bis, prevede che ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze pericolose, previste dal citato comma, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviino all'autorità competente una relazione tecnica con la quale si analizzi la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Quale prima implementazione, il D.Lgs. 102/2020 prevede all'art.3, comma 7, quanto segue:

“In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi prevede che tale prima comunicazione venga inviata entro il 28 agosto 2021.

Sulla base delle indicazioni fornite sulla prima applicazione della norma di cui alle Linee guida Regione Lombardia (D.G.R. 7 giugno 2021 - n. XI/4837 *“Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”*), la centrale termoelettrica Enipower di Ferrera Erbognone, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DEC-MIN-2012-0000235 del 21/12/2012, ha quindi condotto un'indagine sulle sostanze e miscele alimentate nei cicli produttivi svolti nello stabilimento.

Pertanto, in accordo a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 102/2020, con la presente si trasmette la Relazione tecnica prevista dall'art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006.

Cordiali saluti

--

Stefano DICORRADO

Responsabile Stabilimento di Ferrera Erbognone

Enipower SpA

Stabilimento di Ferrera Erbognone

Strada della Corradina

27032 Ferrera Erbognone (PV)

Tel.: +39.0382.993105

Tel. Interno enipower: 7169.42.2105

Mob.: +39.348.9307610

Fax: +39.0382.993262

E-Mail: stefano.dicorrado@enipower.eni.it

PEC: stabilimento.ferreraerbognone@pec.enipower.eni.it

ICARO



power

Stabilimento di Ferrera Erbognone (PV)

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

Progetto n. 21576I
Revisione: 00
Data: Agosto 2021
Nome File: 21576I_Relazione_art271_ERBO.docx



Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

DATA
Agosto 2021PROGETTO
21529IPAGINA
2 di 10**INDICE**

1. INTRODUZIONE	3
2. METODOLOGIA DI CENSIMENTO	4
2.1 Selezione sostanze/miscele pertinenti ai fini della verifica	5
2.2 Raccolta informazioni di dettaglio e verifica attuale utilizzo	6
3. RISULTATI DELL'INDAGINE DI CENSIMENTO	7
3.1 Valutazione sostanze pericolose ex art. 271 c. 7bis D.Lgs. 152/06	8
3.2 Conclusioni e aggiornamento valutazione	10

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

DATA
Agosto 2021PROGETTO
21529IPAGINA
3 di 10**1. INTRODUZIONE**

La presente relazione ha lo scopo di ottemperare all'obbligo introdotto dall'art.271 comma 7bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i., per lo Stabilimento Enipower di Ferrera Erbognone (PV), volto alla verifica periodica della presenza, nei processi che originano le emissioni autorizzate, di sostanze e/o miscele con specifiche caratteristiche di pericolo:

- CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) con caratteristiche di pericolo H340, H350 o H360;
- con tossicità e cumulabilità particolarmente elevate;
- classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (REACH).

La relazione, inoltre, è volta alla verifica delle alternative all'utilizzo delle sostanze censite con tali caratteristiche ed alla eventuale valutazione della fattibilità tecnico-economica della loro sostituzione nei processi operati.

Nel seguito viene dettagliata la metodologia di indagine adottata per l'individuazione di tutte le sostanze/miscele di interesse per l'adempimento in oggetto e relativa valutazione.

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

DATA
Agosto 2021PROGETTO
21529IPAGINA
4 di 10**2. METODOLOGIA DI CENSIMENTO**

L'analisi di censimento delle sostanze è stata svolta sulla base dell'archivio delle schede di sicurezza detenuto dalla funzione HSE di Stabilimento, che si occupa anche degli adempimenti inerenti il regolamento REACH.

Tale database è mantenuto aggiornato mediante la raccolta e la registrazione informatica, delle schede di sicurezza, ogni qualvolta viene introdotto un nuovo prodotto nel sito e ogni volta che viene inviata una revisione di una scheda già presente.

L'analisi è stata così suddivisa:

- individuazione delle sostanze Sostanze/Miscele pertinenti ai fini della verifica in oggetto;
- raccolta delle informazioni di dettaglio e verifica dell'attuale utilizzo;
- verifica della sostituibilità delle eventuali sostanze identificate.

Di seguito vengono dettagliate le attività svolte.

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

DATA
Agosto 2021PROGETTO
21529IPAGINA
5 di 10

2.1 Selezione sostanze/miscele pertinenti ai fini della verifica

Come anticipato, l'analisi del database ha consentito di identificare l'elenco di tutte le sostanze e miscele con caratteristiche di pericolo definite dall'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06 s.m.i..

In particolare, sono state censite le sostanze CMR (cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene) con caratteristiche di pericolo H340, H350 o H360 e le sostanze classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. (REACH).

Come indicazione metodologica l'analisi è stata limitata alle sostanze e miscele che sono effettivamente presenti nei cicli produttivi svolti nello stabilimento.

In particolare, anche sulla base delle indicazioni sulla prima applicazione della legge fornite dalle Linee Guida Regione Lombardia (D.G.R. 7 giugno 2021 - n. XI/4837 "Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose") sono state escluse dalle valutazioni le sostanze non impiegate come materie prime nei cicli produttivi che originano emissioni autorizzate (o soggette ad autorizzazione), quali ad esempio:

- reagenti, solventi ed altre sostanze utilizzate nell'ambito dei laboratori di ricerca, analisi e/o verifica di qualità; in quanto utilizzate in quantità molto limitate e potenzialmente afferenti a punti di emissione in deroga dall'autorizzazione alle emissioni (lettera jj allegato IV Parte V D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.)
- detergenti, vernici ed altre sostanze e/o miscele utilizzate esclusivamente nelle fasi manutentive degli ambienti, degli impianti e degli edifici di stabilimento, in quanto non utilizzate nei cicli produttivi che originano le emissioni

e/o detenute o utilizzate in quantità limitate (< 10 kg/a riferiti alla singola sostanza / miscela e all'intero stabilimento – considerando consumo annuo massimo degli ultimi 3 anni).

Si ricorda inoltre che non sono da considerare quelle categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi / trasformazione chimica (es. combustione).

Nel caso in cui la materia prima sia costituita da una miscela, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 7 giugno 2021 - n. XI/4837, si dovrà tener conto dei seguenti principi:

- ai fini della classificazione CMR, saranno prese in considerazione solo le miscele classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360);
- per quanto concerne sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell'elenco delle SVHC, sono considerate oggetto di valutazione le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0, 1% p/p.

Si sottolinea inoltre che le procedure societarie prevedono un rigido controllo in caso di introduzione in stabilimento di nuove sostanze / miscele (prediligendo l'utilizzo, ove tecnicamente possibile, di sostanze senza le caratteristiche di pericolo sopra citate), sulla formazione del personale addetto e sull'utilizzo di adeguati presidi di sicurezza dei lavoratori.

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

DATA
Agosto 2021PROGETTO
21529IPAGINA
6 di 10

2.2 Raccolta informazioni di dettaglio e verifica attuale utilizzo

Sulla base del database disponibile in stabilimento (RIS.HSE.opi-14_ep_r01 - Allegato A – Registro prodotti chimici utilizzati e SDS) contenente le seguenti informazioni:

- Nome sostanza /miscela
- Numeri CAS/CE
- Nome commerciale
- Nome chimico
- Classificazione
- Utilizzo
- Se in uso o meno in stabilimento
- N° Scheda di Sicurezza di riferimento
- Data di emissione SDS
- Conformità al REACH

sono state individuate le sostanze di interesse per la valutazione in oggetto.

Ulteriori approfondimenti sono stati effettuati mediante analisi delle Schede di Sicurezza specifiche disponibili in stabilimento.

Per le sostanze di interesse identificate a valle dell'analisi sopra citata, sono state raccolte le seguenti informazioni di dettaglio:

- scopo dell'utilizzo in stabilimento;
- quantitativi impiegati (valore massimo dei dati registrati negli ultimi 3 anni);
- aree di stoccaggio e apparecchiature di utilizzo;
- eventuale punto di emissione in atmosfera ed eventuale sistema di abbattimento.

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

 DATA
 Agosto 2021

 PROGETTO
 21529I

 PAGINA
 7 di 10

3. RISULTATI DELL'INDAGINE DI CENSIMENTO

Il lavoro di analisi è stato svolto dal personale ICARO, congiuntamente al personale Enipower, sulla base delle schede di sicurezza di tutte le sostanze e miscele detenute in sito, utilizzando come riferimento la documentazione tecnica disponibile.

Dal censimento effettuato:

- sono state identificate n.3 sostanze / miscele in uso presso lo stabilimento classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360) -CMR,
- non sono state individuate sostanze / miscele in uso presso lo stabilimento rientranti nell'elenco delle SVHC.

Le sostanze / miscele identificate sono le seguenti:

Sostanza / miscela	Caratteristiche di pericolo ex art 271 c. 7bis D.Lgs. 152/06	Classificazione rispetto al processo produttivo	Quantitativo impiegato
Syngas	H360D	Combustibile della centrale termoelettrica (materia prima)	710.347.719 kg – anno 2018 392.000.990 kg – anno 2019 222.911.875 kg – anno 2020
1934-32 Amino Acid Reagent	H360D SVHC N,N-dimetilformamide	Reagente per analisi delle acque	<< 10 kg/a (circa 0,250 kg/anno)
Miscela di gas (ossido di carbonio tra 0,3 e 1%)	H360D	Gas di test/calibrazione per cabine SME	<< 10 kg/a (circa 0,1 kg/anno)

Tabella 1

Sulla base di criteri identificati al paragrafo 2.1 di cui alla normativa nazionale ed alle Linee Guida della Regione Lombardia, la sola sostanza pertinente per l'adempimento in oggetto è il syngas in quanto costituisce una materia prima nei cicli produttivi che originano emissioni autorizzate (produzione di energia), con quantitativo di consumo annuo > 10 kg/anno.

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

 DATA
 Agosto 2021

 PROGETTO
 21529I

 PAGINA
 8 di 10

3.1 Valutazione sostanze pericolose ex art. 271 c. 7bis D.Lgs. 152/06

I risultati dell'indagine e delle valutazioni effettuate sono dettagliati nella seguente scheda riassuntiva delle attività svolte.

Syngas (ex Sannazzaro)	
Tipo di sostanza	Complesso UVCB
Caratteristiche di pericolo	H220 Gas altamente infiammabile H360D Può nuocere al feto H331 Tossico se inalato H371 Può provocare danni agli organi
Composizione	Idrogeno 40%-50% Monossido di carbonio 45%-50% Idrogeno solforato 0,001%-0,002%
CMR	SI (H360D)
SVHC	NO
Classificazione rispetto al processo produttivo	Combustibile (alternativo al gas naturale) per la produzione di energia elettrica e termica.
Superamento soglia di consumo pari a 10 kg/anno	SI 710.347.719 kg (anno 2018, valore massimo ultimi 3 anni)
Caratterizzazione dell'utilizzo	Combustibile in alimentazione alla centrale termoelettrica. Il gas di sintesi o syngas è prodotto nell'impianto di gassificazione di idrocarburi pesanti presso la raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi a partire da marzo 2006. L'impianto di gassificazione permette un utilizzo delle frazioni pesanti di distillazione del greggio (TAR VISBREAKING), garantendo, mediante una tecnologia d'avanguardia, la produzione di un gas di raffineria (syngas), che viene impiegato direttamente come combustibile nella turbina a gas del gruppo CC3 in miscela con il gas naturale. Il syngas subisce un lavaggio in raffineria fino ad un residuo di H ₂ S massimo di 50 mg/Nm ³ al fine di garantire modeste emissioni di SO ₂ dopo combustione nella turbina a gas del gruppo CC3.
Eventuale interazione con le emissioni convogliate autorizzate:	Il punto di emissione in atmosfera a servizio del gruppo CC3 è il camino E3. Si ricorda che non sono attese emissioni in atmosfera di syngas in quanto questo costituisce un combustibile in alimentazione ad un ciclo combinato CC3 per la produzione di energia elettrica e vapore mediante combustione in turbina a gas.
Valutazione tecnica e/o economica della possibilità di sostituzione della sostanza	Nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di stabilimento in essere, rilasciata con provvedimento n. DEC-MIN-2012-0000235 del 21/12/2012 alla

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

DATA	PROGETTO	PAGINA
Agosto 2021	21529I	9 di 10

Syngas (ex Sannazzaro)

Società Enipower S.p.A. per l'esercizio della Centrale di Ferrera Erbognone (PV)-procedimento ID 171/10031, è presente la seguente prescrizione:

"Il gruppo di produzione a ciclo combinato CC3 deve essere alimentato con un mix di gas naturale e syngas, privilegiando l'utilizzo del syngas, fatta salva la possibilità di alimentazione del gruppo con solo gas naturale durante i periodi di avviamento e in caso di indisponibilità del syngas. In tal senso, a scopo informativo e con cadenza annuale, deve essere comunicato all'Ente di Controllo il consuntivo dei consumi di gas naturale e syngas alimentati al gruppo CC3. In caso di indisponibilità di syngas, il Gestore ne deve dare comunicazione all'Autorità Competente mediante report annuale, indicando, se conosciute, le cause dell'indisponibilità."

Tale prescrizione è presente nella stessa forma anche nel Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) reso dalla Commissione IPPC relativamente al riesame AIA tuttora in corso (Procedimento ID 171/10031). Si tratta in particolare della prescrizione n.5 al par. 7.1 *"Approvvigionamento, stoccaggio e gestione dei combustibili e di altre materie prime"*.

Premesso dunque che il gruppo CC3 risulta in ogni caso adeguato alla sola alimentazione a gas naturale, la prescrizione presente in AIA sopra citata permette di concludere che non risultino pertinenti ulteriori valutazioni di sostituibilità in riferimento all'impiego di syngas in alimentazione al gruppo CC3.

Eventuali Azioni previste

n.a.

Relazione tecnica

Relazione tecnica ai sensi dell'art.271 comma 7bis del D.Lgs.152/06

DATA
Agosto 2021PROGETTO
21529IPAGINA
10 di 10

3.2 Conclusioni e aggiornamento valutazione

L'analisi riportata mostra che per lo stabilimento Enipower di Ferrera Erbognone (PV), in accordo con quanto indicato della Linee Guida della Regione Lombardia per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7bis del D.Lgs. 152/06 (DGR n. XI/4837), la sola sostanza / miscela pertinente in riferimento a tali adempimenti è il syngas prodotto presso la raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi ed impiegato come combustibile in alimentazione al gruppo CC3.

Il gruppo CC3 risulta già tecnicamente predisposto per alimentazione a solo gas naturale e le prescrizioni vigenti AIA richiedono che il gruppo di produzione a ciclo combinato CC3 debba essere alimentato con un mix di gas naturale e syngas, privilegiando l'utilizzo del syngas stesso.

Non sono previsti quindi ad oggi ulteriori azioni o valutazioni in materia a cura Enipower.

In relazione alle future evoluzioni dell'elenco di sostanze pericolose pertinenti con l'adempimento in oggetto, si segnala che in Stabilimento vige un sistema di gestione che prevede specifiche procedure interne per l'introduzione e l'utilizzo di sostanze e miscele nel sito.

In particolare, sono in essere procedure interne che regolano la gestione delle modifiche, che disciplinano anche l'introduzione, la gestione e la manipolazione degli agenti chimici (additivi, ecc.) e l'attuazione della normativa vigente (Regolamenti UE). Tali procedure costituiscono una efficiente limitazione all'introduzione in sito di sostanze ed uno strumento di valutazione preliminare della pericolosità per la salute e l'ambiente degli agenti chimici.

L'eventuale introduzione di nuove sostanze e miscele pertinenti, rispetto all'applicazione del comma 7bis art.271 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sarà quindi oggetto di specifica valutazione e, ove necessario, comporterà l'aggiornamento periodico della presente analisi.